Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 278

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 3 novembre 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1956, n. 1202.

Norme di attuazione e di coordinamento della legge 25 luglio 1956, n. 860, concernente la definizione e la disciplina delle imprese artigiane, con le altre norme legislative vigenti per l'artigianato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 860, contenente norme per la definizione e la disciplina delle imprese artigiane;

Udito il parere della Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 5 della predetta legge n. 860;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio;

Decreta:

CAPO I

Degli albi delle imprese artigiane

Art. 1.

La concessione delle agevolazioni previste anche da norme precedenti a favore delle imprese artigiane, comunque individuate, è disposta, ai termini dell'art. 9, ultimo comma, della legge 25 luglio 1956, n. 860, a decorrere dal 18 novembre 1957, unicamente nei riguardi di quelle imprese che risultino iscritte nell'albo di cui allo stesso art. 9.

Rimangono invariati, a norma dell'art. 20 della stessa legge n. 860, i criteri di applicazione delle provvidenze in materia tributaria e di assegni familiari.

Fino alla data del 18 novembre 1957, restano in vigore le attuali disposizioni per il riconoscimento della qualifica artigiana ai fini delle agevolazioni disposte a favore delle imprese artigiane.

Le provvidenze già concesse o che siano concesse entro tale data a favore delle imprese riconosciute artigiane in base alle disposizioni precedenti alla stessa legge n. 860, non potranno essere revocate e durano fino alla loro normale scadenza.

Art. 2.

Le disposizioni concernenti la formazione e la tenuta degli albi delle imprese artigiane, di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge n. 860, entrano in vigore il 31 agosto 1957.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 3, comma secondo della legge n. 860, i consorzi costituiti fra le imprese iscritte nell'albo di cui all'art. 9 della legge stessa sono registrati in separata sezione dell'albo, con l'indicazione, per ciascun consorzio, delle imprese che lo costituiscono.

Art. 4.

Sono considerati artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, lettera *c*), e dell'art. 5 della legge n. 860, i mestieri indicati negli elenchi allegati al presente decreto.

Art. 5.

Ogni impresa che, avendo i requisiti previsti dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 della legge n. 860, presenti domanda alla Commissione provinciale per l'artigianato

del luogo in cui l'attività artigiana è esercitata, ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana e alla conseguente iscrizione nell'albo provinciale.

A tal fine, il titolare dell'impresa dovrà allegare alla domanda ogni documento che egli ritenga utile alla esatta individuazione della propria attività professionale e la Commissione provinciale potrà svolgere tutti gli accertamenti, anche diretti, che giudichi opportuni circa il possesso, da parte dell'impresa richiedente, dei requisiti prescritti dalla legge per il riconoscimento della qualifica artigiana.

La domanda d'iscrizione nell'albo sostituisce l'obbligo della denuncia previsto dall'art. 47 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, per la iscrizione nel registro delle ditte, ed è esente da bollo, ai sensi dell'art. 81 del regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29.

La domanda deve essere o presentata direttamente alla segreteria della Commissione provinciale, o inoltrata alla medesima, sia mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, sia per il tramite del Comune di residenza del richiedente. La segreteria della Commissione o il segretario comunale devono rilasciare ricevuta della presentazione della domanda.

Art. 6.

Ai fini della revisione triennale prevista dall'art. 9, comma settimo, della legge n. 860, la Commissione provinciale dell'artigianato invia ai singoli Comuni, tre mesi prima della scadenza del triennio, l'elenco delle imprese artigiane iscritte all'albo che risultano esercenti la loro attività nel Comune stesso.

Allo stesso fine, la Commissione provinciale può contemporaneamente interpellare le organizzazioni artigiane di categoria.

Il sindaco, entro due mesi dal ricevimento dell'elenco, trasmette alla Commissione le notizie occorrenti per la conferma della iscrizione o la cancellazione delle singole imprese.

Art. 7.

La cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, per sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 della legge n. 860 o per cessazione dell'attività, è disposta dalla Commissione provinciale dell'artigianato, sentito in ogni caso l'interessato, tanto nell'ipotesi della revisione triennale dell'albo di cui all'art. 9, comma settimo, della legge, quanto in seguito all'accertamento di ufficio effettuato ai sensi dell'art. 10 della legge.

Art. 8.

Contro le decisioni della Commissione regionale, prevista dall'art. 11, comma terzo, della legge n. 860, l'interessato può proporre ricorso al tribunale, che provvede con sentenza.

Per l'appello dalla sentenza del tribunale, si osservano le forme e i termini stabiliti per il procedimento di primo grado.

Capo II

Delle Commissioni regionali e provinciali dell'artigianato

Art. 9.

Le elezioni dei nove imprenditori artigiani di cui all'art. 13, comma terzo, lettera *a*), della legge n. 860, per la rinnovazione della Commissione provinciale, sono indette dal presidente uscente della Commissione stessa con apposito manifesto da affiggersi negli albi della Camera di commercio e dei Comuni della provincia, 120 giorni prima della scadenza del triennio indicato nel secondo comma del predetto art. 13 e per la durata di quindici giorni. A cura dello stesso presidente, deve essere data notizia sulla stampa locale dell'affissione del manifesto.

Qualora il presidente, nel termine suddetto, non abbia provveduto, il prefetto nomina un commissario per tutti gli adempimenti relativi alle operazioni elettorali.

Tutte le operazioni elettorali devono essere ultimate non oltre la scadenza del detto triennio.

Le liste dei candidati devono essere presentate al presidente della Commissione provinciale entro le ore dodici del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del manifesto che indice le elezioni.

Le liste possono contenere sino ad un massimo di sei candidati e devono essere presentate da un numero di artigiani variabile da 150 a 200 per le Provincie aventi fino a 10.000 artigiani iscritti nell'albo, da 250 a 300 per le Provincie con un numero superiore. Le firme dei presentatori devono essere autenticate dal sindaco, o da un suo delegato, o dal segretario comunale, o dal conciliatore, o da un notaio.

Sia i presentatori che i candidati devono essere titolari di imprese iscritte nell'albo provinciale.

Dell'avvenuta presentazione dovrà essere rilasciata ricevuta.

Le liste sono contrassegnate soltanto da un numero progressivo in corrispondenza dell'ordine di presentazione.

Art. 10.

Nei venti giorni successivi al termine utile per la presentazione delle liste, il presidente della Commissione dell'artigianato fissa la data delle elezioni, a mezzo di apposito manifesto da affiggersi, per almeno quindici giorni, negli albi della Camera di commercio e dei Comuni della provincia e ne dà notizia a mezzo della stampa locale.

Per ciascun Comune, viene costituito un seggio elettorale composto da un presidente, scelto tra i funzionari dello Stato o gli impiegati degli Enti locali, e due artigiani scrutatori.

E' in facoltà della Commissione provinciale di costituire più seggi elettorali nei Comuni che abbiano un numero di artigiani iscritti nell'albo superiore a 500.

Le elezioni si svolgono, nella data fissata, nella sede comunale o in altra località stabilita dal presidente della Commissione provinciale.

Il manifesto deve contenere l'elenco delle liste dei candidati ammesse, la data della votazione, le sedi dei seggi e l'indicazione che la ripartizione degli elettori per collegio elettorale è posta in pubblica visione presso gli uffici della Camera di commercio e dei Comuni della provincia per tutta la durata del periodo di affissione del manifesto stesso.

Art. 11.

Sono eleggibili tutti i titolari di imprese artigiane iscritte nell'albo provinciale.

Ciascun elettore deve intervenire personalmente e vota, a scrutinio segreto, per non più di sei nominativi scelti anche in liste diverse.

Risultano eletti i nove candidati che hanno riportato nell'ordine il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il più anziano di età.

Art. 12.

Entro il secondo giorno successivo alle votazioni, il presidente di ciascun seggio trasmette al presidente della Commissione provinciale gli atti e le risultanze delle votazioni, in plico sigillato e firmato dallo stesso presidente di seggio e dai due scrutatori.

Lo spoglio finale dei voti e la proclamazione degli eletti vengono effettuati entro il decimo giorno successivo alla votazione, in sedute pubbliche, a cura della Commissione provinciale.

Art. 13.

In merito alle controversie comunque concernenti le operazioni elettorali, compresa la presentazione e l'accettazione delle liste, gli interessati possono proporre opposizione scritta alla Commissione provinciale dello artigianato entro il quinto giorno successivo all'evento che ha determinato la controversia.

Contro la decisione della Commissione provinciale, agli interessati è data facoltà di ricorso al Ministro per l'industria e il commercio, nei dieci giorni successivi alla comunicazione della decisione stessa.

Per quanto non disposto nei precedenti comma del presente articolo, si applicano le norme in vigore per le elezioni dei Consigli comunali nei Comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti.

Art. 14.

La prima riunione della Commissione regionale dell'artigianato si terrà nel capoluogo di provincia sede dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

In attesa che siano costituite le Regioni e i rispettivi capoluoghi, la Commissione regionale dell'artigianato ha facoltà di scegliere, con propria delibera zione, il capoluogo di provincia nel quale stabilire la propria sede provvisoria.

Art. 15.

La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni della legge n. 860 e del presente decreto è esercitata, ai termini dell'art. 16 della legge stessa, dal Ministero dell'industria e del commercio.

Il Ministro per l'industria e il commercio può ordinare ispezioni e indagini sul funzionamento delle Commissioni regionali e provinciali per l'artigianato.

Con decreto del Ministro per l'industria e il commercio può essere nominato un commissario straordinario nelle Regioni e nelle Provincie in cui non sia stata rispettivamente costituita la Commissione regionale o la Commissione provinciale per l'artigianato o le Commissioni stesse vengano a trovarsi nella impossibilità di regolare funzionamento. Il commissario straordinario esercita tutte le funzioni proprie della Commissione regionale o della Commissione provinciale.

Con lo stesso decreto sarà fissata la durata delle funzioni commissariali, che non potrà superare i sei mesi.

Capo III

Del Comitato centrale dell'artigianato

Art. 16.

Ai sensi dell'art. 17, comma terzo, della legge n. 860, sono istituite, in seno al Comitato centrale dell'artigianato, le seguenti Sezioni:

Sezione I, per lo studio e la formulazione di pareri sui problemi concernenti la produzione nelle imprese artigiane, il credito occorrente alle imprese ed il collocamento dei prodotti all'interno e all'estero;

Sezione II, per lo studio e la formulazione di pareri sui problemi concernenti la preparazione tecnico-professionale degli artigiani e dei dipendenti;

Sezione III, per lo studio e la formulazione di pareri sui problemi di carattere sociale, assistenziale, previdenziale e tributario concernenti le attività artigiane.

Con le norme di cui all'ultimo comma dello stesso art. 17, saranno disciplinati il funzionamento delle Sezioni ed i loro rapporti col Comitato centrale.

Art. 17.

Ai componenti il Comitato centrale dell'artigianato e delle sue Sezioni, ad eccezione di quelli indicati dalle lettere *b*) e *c*) del primo comma dell'art. 18 della legge n. 860, ai consultori ed ai tecnici previsti dal secondo e terzo comma dello stesso articolo 18, al segretario ed ai vice segretari spetta un gettone di presenza nella misura fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

I componenti del Comitato che non facciano parte dell'Amministrazione dello Stato e che abbiano diritto al gettone di presenza, agli effetti delle indennità di viaggio e di soggiorno sono equiparati ai funzionari statali con qualifica di direttore di divisione, per l'intervento alle adunanze del Comitato e delle Sezioni, nonchè per le missioni loro conferite in relazione ad esigenze strettamente inerenti ai fini istituzionali del Comitato stesso.

Art. 18.

Per le spese occorrenti al funzionamento del Comitato centrale dell'artigianato e delle sue Sezioni, è stanziata, in appositi capitoli da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, la somma di L. 20.000.000, per ciascuno degli esercizi finanziari a decorrere dal 1957-58.

Capo IV

Disposizioni transitorie

Art. 19.

Entro il giorno 8 novembre 1956 sarà nominata in ciascuna Provincia, con decreto del prefetto, un commissario per la compilazione della lista provinciale dei titolari di imprese artigiane aventi diritto al voto.

Il commissario è nominato tra il personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato che preferibilmente sia residente nel capoluogo della provincia, appartenga alla carriera direttiva, e abbia qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe o equiparato, ovvero tra i magistrati dell'ordine giudiziario che preferibilmente siano residenti nel capoluogo della provincia.

L'Ufficio del commissario ha sede presso la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Il commissario provvede, entro il 15 novembre 1956, ad invitare gli artigiani che abbiano i requisiti per partecipare alle elezioni, a farne denuncia, presentando la domanda per la iscrizione nella lista elettorale, entro il 15 febbraio 1957.

L'invito deve essere reso noto con appropriate forme di pubblicità e, comunque, mediante la affissione di apposito comunicato negli albi della Camera di com-

mercio e dei Comuni della provincia, per la durata di quindici giorni, e mediante la divulgazione, per mezzo della stampa locale, dei termini e delle modalità prescritte per la presentazione delle domande.

Art. 20.

La Commissione prevista dall'art. 21, secondo comma, lettera c) della legge n. 860, è nominata dal prefetto, entro il 23 dicembre 1956, con le modalità di cui all'art. 9, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

Essa assiste, con funzioni consultive, il commissario nelle operazioni per la compilazione delle liste e nelle altre operazioni elettorali ed è composta di undici titolari di imprese artigiane, scelti in rappresentanza dei mestieri più importanti esercitati nella Provincia.

Qualora il commissario ritenga di non uniformarsi al parere espresso dalla Commissione, il provvedimento emesso deve essere motivato.

Art. 21.

La scelta degli undici componenti la Commissione di cui all'articolo precedente sarà fatta dal prefetto tra i nominativi che la Camera di commercio, industria ed agricoltura, sentite le locali organizzazioni artigiane di categoria, designerà in numero triplo entro il 5 dicembre 1956.

La designazione dei nominativi al prefetto da parte della Camera di commercio, industria ed agricoltura deve essere accompagnata da una delibera della Giunta camerale attestante che le persone designate sono in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per il riconoscimento della qualifica artigiana e sono iscritte nelle liste elettorali amministrative di un Comune della provincia.

Ai fini della scelta dei mestieri più importanti, la Camera di commercio, industria ed agricoltura dovrà tenere presenti le caratteristiche economiche della Provincia ed i risultati dei censimenti.

Qualora, nel termine predetto del 5 dicembre 1956, la Camera di commercio, industria ed agricoltura non provveda ad effettuare le designazioni di cui al primo comma del presente articolo, la scelta degli undici rappresentanti sarà fatta direttamente dal prefetto, sentite le locali organizzazioni artigiane di categoria.

Art. 22.

Il commissario convoca i componenti la Commissione consultiva mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita almeno sei giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide, in prima convocazione, se sono presenti almeno sette componenti della Commissione ed, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Tutti i pareri della Commissione consultiva sono espressi a maggioranza di voti dei presenti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale a cura del segretario, scelto dal commissario tra il personale di segreteria posto a sua disposizione dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura.

La Commissione esamina ciascuna domanda di iscrizione nella lista elettorale e, ove ritenga che la relativa documentazione trasmessa sia insufficiente, può proporre che l'interessato integri la documentazione stessa entro un congruo termine.

La Commissione esprime il proprio parere al commissario circa la iscrizione o meno della ditta richiedente nella lista elettorale.

Art. 23.

Alla elezione dei nove imprenditori artigiani di cui all'art. 13, terzo comma, lettera a), della legge n. 860, per la prima costituzione della Commissione provinciale dell'artigianato, partecipano, in ciascuna Provincia, con elettorato attivo e passivo, tutti i titolari di impresa che:

a) abbiano i requisiti previsti per il riconoscimento della qualifica artigiana dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 della legge n. 860;

b) siano iscritti nelle liste elettorali amministrative di un Comune della provincia;

c) dimostrino di esercitare il mestiere da data anteriore al 24 ottobre 1956;

d) presentino apposita domanda al commissario di cui all'art. 19 del presente decreto, entro il 15 febbraio 1957.

Per i minori emancipati si prescinde dal requisito di cui alla lettera b).

Art. 24.

Nella domanda per l'iscrizione nella lista elettorale il richiedente deve dichiarare che la propria impresa ha i requisiti previsti dall'art. 21, comma secondo, lettera b), della legge n. 860, per esercitare il diritto di voto.

La domanda, con firma autenticata dal sindaco, o da un suo delegato, o dal segretario comunale, o dal conciliatore, o da un notaio, è compilata in carta libera, ai sensi del terzo comma del precedente art. 5, in conformità al modello allegato al presente decreto e deve contenere le seguenti indicazioni:

a) generalità del titolare dell'impresa;

b) sede ed attività esercitata dall'impresa;

c) dichiarazione che l'impresa opera con il lavoro professionale, anche manuale, del suo titolare;

d) numero delle altre persone normalmente addette al lavoro nell'azienda, distinguendo tra familiari del titolare, dipendenti ed apprendisti e specificando se, per gli assegni familiari ai dipendenti, i contributi sono versati, nella omonima Cassa unica, alla gestione speciale artigianato o ad altra gestione;

e) elencazione dei macchinari utilizzati per la produzione con la dichiarazione che, ove si tratti di produzione in serie, la medesima non è completamente meccanizzata;

f) dichiarazione sulla forma della società, nel caso in cui l'impresa sia gestita in forma societaria, sul numero dei soci, sui nominativi dei soci che lavorino personalmente nell'impresa e sulla persona cui spetta la rappresentanza sociale;

g) dichiarazione del titolare di essere iscritto nella lista elettorale amministrativa del proprio Comune.

Quando il titolare dell'impresa sia un minore emancipato, egli deve presentare, in luogo della dichiarazione di cui alla lettera g), un certificato di nascita con l'annotazione dell'emancipazione rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile ed un certificato del tribunale attestante l'autorizzazione all'esercizio di una impresa commerciale.

Le domande possono essere o presentate direttamente all'Ufficio del commissario, o inoltrate al medesimo mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per il tramite del Comune di residenza o della Camera di commercio, industria ed agricoltura, secondo le modalità e nei termini che il commissario stesso indicherà nel manifesto previsto dal quinto comma del precedente art. 19.

Le domande devono in ogni caso pervenire al commissario entro il 15 febbraio 1957, a norma del precedente articolo e le persone incaricate di riceverle devono rilasciare all'interessato una ricevuta della presentazione.

Art. 25.

Il commissario dispone, in caso di necessità, gli opportuni accertamenti, per mezzo della Camera di commercio, industria ed agricoltura, o di organi della pubblica Amministrazione, o di enti pubblici, o dei Comuni, sul possesso dei requisiti fissati dalla legge, sia per la iscrizione dei richiedenti nelle liste elettorali amministrative del Comune, sia per il riconoscimento della qualifica artigiana alla loro impresa.

Riguardo alla qualifica, il richiedente che sia titolare di impresa iscritta nella speciale gestione artigiana per gli assegni familiari presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, può allegare alla domanda, redatta in conformità del precedente articolo, un certificato dell'Istituto stesso attestante la iscrizione dell'impresa. In tal caso il certificato costituisce titolo valido per il riconoscimento della qualifica artigiana ai fini dell'iscrizione nella lista elettorale, salvo contestazione sulla sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 della legge n. 860. Qualora si tratti di imprese costituite in forma di società, occorre che sia documentata la esistenza dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 della stessa legge.

Art. 26.

Entro il giorno 31 marzo 1957, il commissario compila, con l'ausilio della Commissione consultiva di cui al precedente art. 20, la lista elettorale e provvede alla sua pubblicazione, ordinando che sia posta a disposizione del pubblico presso gli uffici della Camera di commercio e dei Comuni della provincia e dando notizia sulla stampa locale dell'avvenuta pubblicazione. La lista dovrà essere lasciata in pubblica visione per la durata di otto giorni senza oltrepassare la data del 15 aprile 1957.

La lista elettorale deve contenere la suddivisione, per Comune e per ordine alfabetico, degli artigiani ammessi al voto, con l'indicazione delle generalità e del mestiere esercitato.

La mancata iscrizione nella lista elettorale impedisce l'esercizio del diritto di voto.

Contro la mancata iscrizione l'interessato può proporre ricorso al Ministro per l'industria e il commercio, entro il termine perentorio del 30 aprile 1957.

Il ricorso deve essere presentato, in carta semplice, all'Ufficio provinciale per l'industria e il commercio, che ne dà ricevuta, lo istruisce e, con le deduzioni del commissario, lo trasmette al Ministro, entro venti giorni dal ricevimento.

Il Ministro decide entro il giorno 15 giugno 1957.

In caso di accoglimento del ricorso, viene data comunicazione al commissario ed all'interessato.

Art. 27.

Gli artigiani iscritti nelle liste elettorali di ciascuna Provincia, eleggono, nel periodo che intercorre dal 1° al 15 luglio 1957, propri delegati che successivamente procedono alla elezione dei nove imprenditori artigiani di cui al terzo comma, lettera *a*), dell'art. 13 della legge n. 860.

Art. 28.

Per l'elezione dei delegati, il commissario, sentita la Commissione consultiva, procede, entro il 15 maggio 1957, alla suddivisione del territorio della Provincia in collegi elettorali in modo da facilitare al massimo l'accesso degli elettori, raggruppando, ove gli artigiani elettori di un Comune siano inferiori a venti, più Comuni confinanti, o frazionando i Comuni maggiori.

Con apposito manifesto, da affiggersi nell'albo della Camera di commercio e dei Comuni della provincia, il commissario rende pubblica la distribuzione dei collegi e la data fissata per l'elezione. L'affissione deve essere effettuata entro il 31 maggio 1957 e deve durare per almeno quindici giorni.

Gli avvisi personali agli artigiani elettori con la indicazione della sede e della data delle votazioni sono fatti recapitare a cura del sindaco.

Art. 29.

Ogni elettore può votare soltanto nel collegio elettorale entro il quale è compreso il Comune che ha provveduto alla sua iscrizione nelle liste elettorali amministrative.

Il minore emancipato, iscritto nella lista elettorale artigiana, vota nel Comune di residenza.

Per esercitare il diritto di voto, l'elettore deve presentare un documento di riconoscimento contenente l'indicazione delle proprie generalità. In mancanza del documento, può essere amesso al voto l'elettore che sia personalmente conosciuto da un componente del seggio.

Il commissario provvede alla costituzione del seggio presso ciascun collegio. A tal fine nomina un presidente scegliendolo tra i dipendenti dello Stato o degli Enti locali.

Il presidente del seggio nomina due scrutatori scegliendoli tra gli artigiani iscritti nella lista elettorale del collegio.

Le imprese costituite in forma societaria hanno diritto ad un voto che viene espresso dalla persona che ha la rappresentanza legale della società.

Art. 30.

In ogni collegio sono eletti, con voto diretto e a scrutinio segreto, uno o più delegati, in ragione di un delegato ogni trenta iscritti nelle liste elettorali o frazione pari o superiore a venti. L'elezione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

Il delegato deve essere eletto fra gli artigiani iscritti come elettori nel collegio.

A parità di voti viene eletto il più anziano di età.

Art. 31.

L'assemblea elettorale dei delegati è convocata dal commissario per la elezione dei nove rappresentanti degli artigiani che dovranno far parte della Commissione provinciale dell'artigianato ed ha luogo entro il 20 agosto 1957, presso la sede della Camera di com-

mercio o in altro luogo designato dal commissario, sotto la diretta responsabilità del commissario stesso.

Se il numero dei delegati è superiore a 500, l'assemblea può essere suddivisa in sezioni ed in località diverse. Il commissario deve, in tal caso, notificare a ciascun delegato, con lettera raccomandata, a quale sezione è assegnato per la votazione.

Il seggio è costituito dal commissario, o da un suo delegato, che lo presiede e da due o più scrutatori scelti dal presidente del seggio fra gli elettori presenti.

Le liste dei candidati alla Commissione provinciale devono essere presentate al commissario, entro le ore dodici dell'ottavo giorno precedente la data fissata per l'elezione, e devono essere firmate da almeno un decimo dei delegati ammessi a partecipare all'assemblea. Le firme dei presentatori devono essere autenticate dal sindaco, o da un suo delegato, o dal segretario comunale, o dal conciliatore, o da un notaio.

Ciascuna lista può contenere fino ad un massimo di sei nominativi.

Il commissario rilascerà ricevuta della avvenuta presentazione.

Sono eleggibili tutti gli iscritti nelle liste provinciali degli elettori, compresi i delegati nominati nelle elezioni primarie.

Ciascun delegato deve intervenire personalmente e vota, a scrutinio segreto, per non più di sei nominativi scelti anche in liste diverse.

Risultano eletti i nove candidati che hanno riportato nell'ordine il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il più anziano di età.

Art. 32.

Ad operazioni elettorali ultimate, i presidenti dei seggi, riuniti in ufficio elettorale, con l'assistenza del commissario o del suo delegato e degli scrutatori, redigeranno il verbale delle operazioni elettorali e proclameranno gli eletti.

Art. 33.

Entro il 24 agosto 1957 dovranno essere effettuate in ciascuna Provincia le elezioni dei nove imprenditori artigiani componenti la Commissione provinciale dell'artigianato, previsti dall'art. 13, lettera *a*) della legge n. 860.

Entro il 31 agosto 1957, il prefetto provvede, con proprio decreto, alla costituzione della Commissione provinciale dell'artigianato che, a cura del commissario, deve essere convocata entro il 9 settembre successivo.

Art. 34.

Le domande per l'iscrizione nella lista elettorale, presentate ai termini degli articoli 23 e 24 del presente decreto dai titolari di imprese artigiane ammessi ad esercitare il diritto di voto, sono valide, nella prima applicazione della legge n. 860, anche per la iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, agli effetti previsti dagli articoli 9, 10 e 11 della legge stessa.

Entro sessanta giorni dalla sua prima riunione, la Commissione provinciale dell'artigianato, nominata dal prefetto ai termini dell'art. 13 della legge n. 860, provvede, ai fini della formazione dell'albo delle imprese artigiane della Provincia, all'esame delle domande di cui al comma precedente.

Comunque l'albo dovrà essere compilato nel successivo termine massimo del 18 novembre 1957.

Il periodo di sessanta giorni di cui all'art. 9, comma quinto, della legge n. 860, decorre dal giorno della prima riunione della Commissione provinciale. Qualora, entro detto termine, non sia comunicato all'interessato, da parte della Commissione, un provvedimento di esclusione, il richiedente che sia stato compreso nella lista elettorale ha diritto di essere iscritto nell'albo provinciale, ferma restando la facoltà di revisione di cui all'art. 9, comma settimo, della legge stessa.

I titolari di imprese artigiane non ammessi ad esercitare il diritto di voto, possono, per ottenere la iscrizione nell'albo, ripresentare la domanda alla Commissione provinciale dell'artigianato, ai termini dell'art. 9, comma secondo, della legge n. 860 e dell'art. 5 del presente decreto.

Art. 35.

Le spese necessarie per lo svolgimento dei compiti attribuiti al commissario, ai componenti la Commissione consultiva ed ai presidenti dei seggi elettorali, sono a totale carico della Camera di commercio, industria ed agricoltura. La stessa Camera assiste il commissario e la Commissione consultiva nell'adempimento delle loro funzioni, fornendo i locali, il personale di segreteria e gli altri servizi che si rendano necessari allo scopo.

Art. 36.

Al commissario è corrisposta, per tutta la durata del suo incarico, una diaria di L. 2000. Detta indennità è comprensiva di qualunque competenza o rimborso di spese sostenute per la esecuzione dell'incarico, escluso il rimborso di spese spettanti per viaggi fuori sede.

Ai componenti la Commissione consultiva ed ai presidenti dei seggi elettorali è corrisposto un gettone di L. 2000 per ogni giorno di partecipazione ai lavori. Agli stessi compete altresì il rimborso delle spese di viaggio tra il luogo di residenza e la sede della Camera di commercio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1956

GRONCHI

SEGNI — CORTESE

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1956
Atti del Governo, registro n. 101, *foglio n.* 108. — CARLOMAGNO

Elenchi dei mestieri artistici tradizionali e dell'abbigliamento su misura

ABBIGLIAMENTO ESCLUSIVAMENTE SU MISURA

Figurinisti e modellisti
Modisterie (esclusivamente su commissioni)
Pellicciai su misura
Sartorie su misura
Calzolerie su misura

II

CUOIO E TAPPEZZERIA

Bulinatori del cuoio
Decoratori del cuoio
Fabbricanti di oggetti in pergamena

Limatori del cuoio
Lucidatori a mano di pelli
Pellettieri artistici
Pirografi
Sbalzatori del cuoio
Sellai
Stampatori del cuoio con presse a mano
Tappezzieri in carta, in stoffa e in materie plastiche
Tappezzieri in cuoio

III

DECORAZIONI

Addobbatori
Apparatori
Decoratori con fiori

IV

FOTOGRAFIA E RIPRODUZIONE DISEGNI

Acquafortisti (riproduttori)
Litografi
Fotografi (escluse le aziende che hanno macchine rotative per la stampa del fototipo)
Ritoccatori
Scenografi (pittori)
Xilografi (riproduttori)

V

LEGNO

Doratori
Laccatori
Lucidatori
Intagliatori
Intarsiatori
Traforisti
Scultori
Stipettai

VI

METALLI COMUNI

Arrotini
Chiavaioli
Damaschinatori
Fonditori di oggetti d'arte
Lavorazione del ferro battuto
Magnani
Modellatori
Peltrai
Ramai e calderai (lavorazione a mano)
Sbalzatori
Sciabolai
Traforatori artistici

VII

METALLI PREGIATI, PIETRE DURE E LAVORAZIONI AFFINI

Cammeisti
Cesellatori
Filigranisti
Incisori di pietre dure
Lavorazione ed incisione su corallo, avorio, conchiglie, madreperla, tartaruga e lava
Miniaturisti
Smaltatori d'arte

VIII

RESTAURO

Antiquari restauratori
Copisti di galleria
Restauratori del dipinto
Restauratori del mobile
Restauratori del mosaico
Restauratori della statuaria
Restauratori di vetrate artistiche
Restauratori di tappeti

IX

SERVIZIO DI BARBIERE, PARRUCCHIERE E AFFINI

Acconciatori
Barbieri
Lavoranti in capelli
Parrucchieri per uomo
Parrucchieri per signora
Parrucchieri misti
Truccatori

X

STRUMENTI MUSICALI

Fabbricanti di arpe
Fabbricanti di strumenti a fiato in legno
Liutai ad arco, a plettro ed a pizzico
Organai
Fonderie di campane

XI

TESSITURA RICAMO E AFFINI

Arazzieri
Coltronieri
Disegnatori tessili
Materassai
Merlettaie a mano
Ricamatrici a mano
Tessitori a mano
Tessitori a mano di tappeti
Trapuntai

XII

VETRO, CERAMICA, PIETRA ED AFFINI

Applicatori di vetri
Ceramisti d'arte
Decoratori di vetri
Fabbricanti di grès (artistici)
Figurinai in argilla, gesso e cartapesta
Formatori statuisti
Fabbricanti di perle a lume con fiamma
Fabbricanti di terrecotte artistiche
Incisori di vetri
Infilatrici di perle
Maiolicai (artistici)
Mosaicisti (esclusi i produttori di materia prima anche se eseguono montaggi)
Piombatori di vetri
Scultori in marmo o altre pietre

Visto, *il Ministro per l'industria e commercio*
CORTESE

(colore celeste)

DOMANDA

(per impresa costituita in forma societaria)

per l'iscrizione:

a) nella lista elettorale degli artigiani della provincia di .

b) nell'albo provinciale delle imprese artigiane di . .

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . . .
(cognome e nome)
il . . . socio rappresentante di società che esercita una impresa artigiana con sede nel comune di

a) chiede di essere iscritto nella lista degli elettori dei nuovi imprenditori artigiani previsti all'art. 13, comma terzo lettera *a*) della legge 25 luglio 1956, n. 860, per la prima costituzione della Commissione provinciale dell'artigianato;

b) inoltre chiede che la società che egli rappresenta sia iscritta nell'albo delle imprese artigiane della provincia di . . . ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202.

A tal fine il sottoscritto dichiara che corrisponde a verità quanto segue:

1) Egli è il socio rappresentante della società, che esercita l'impresa artigiana sotto la seguente ragione sociale « . . ».
2) L'impresa ha sede nel comune di . . . . via . . . .
3) L'impresa esercita l'attività di . . .
4) Le persone normalmente addette al lavoro nell'impresa sono in numero complessivo di cui: . . . . . .
   a) . sono familiari;
   b) . sono dipendenti i quali sono stati denunciati allIstituto nazionale per la previdenza sociale ai fini degli assegni familiari nella gestione:
   { artigianato
   { industria . . . . . .
   { . . . .

c) . . . sono apprendisti:

6) La produzione nell'impresa è/non è effettuata in serie.

7) Essa è/non è completamente meccanizzata.

8) Il numero complessivo dei soci è di Di essi, i seguenti lavorano personalmente nell'impresa: (cognome, nome)

Il sottoscritto ha la rappresentanza legale della società e pertanto, ha diritto al voto ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202.

Il sottoscritto risulta compreso nella lista elettorale amministrativa del comune di

(Data)

Firma del socio rappresentante della società

Visto si dichiara autentica la firma del sig. . .

Visto, *il Ministro per l'industria e commercio*
CORTESE

(colore bianco)

DOMANDA
(per impresa individuale)

per l'iscrizione:

a) nella lista elettorale degli artigiani della provincia di

b) nell'albo provinciale delle imprese artigiane di

Il sottoscritto . . . . . .
(cognome, nome)
nato a il esercente una attività artigiana nel comune di

a) chiede di essere iscritto nella lista degli elettori dei nuovi imprenditori artigiani previsti all'art. 13, comma terzo lettera a) della legge 25 luglio 1956, n. 860, per la prima costituzione della Commissione provinciale dell'artigianato;

b) inoltre chiede che la sua impresa sia iscritta nell'albo delle imprese artigiane della provincia di ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202.

A tal fine il sottoscritto dichiara che corrisponde a verità quanto segue:

1) Egli è titolare dell'impresa artigiana denominata . .

2) L'impresa ha sede nel comune di via (nel caso di attività esercitata a domicilio o in forma ambulante indicare l'abitazione).

3) L'impresa esercita l'attività di

4) L'impresa opera con il lavoro professionale, anche manuale, del suo titolare: (rispondere si, no).

5) Le persone normalmente addette al lavoro nell'impresa sono in numero complessivo di di cui:

a) sono familiari;

b) sono dipendenti i quali sono stati denunciati all'Istituto nazionale per la previdenza sociale ai fini degli assegni familiari nella gestione:
{ artigianato
{ industria

c) sono apprendisti:

6) La produzione nell'impresa è/non è effettuata in serie.

7) Essa è/non è completamente meccanizzata.

8) Il sottoscritto risulta compreso nella lista elettorale amministrativa del comune di .

(Data)

Firma del titolare dell'impresa

Visto si dichiara autentica la firma del sig. . .

Visto, *il Ministro per l'industria e commercio*
CORTESE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 1956, n. 1203.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Giovanni Battista detta anche « San Giovannino dei Cavalieri », in Firenze.

N. 1203. Decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Firenze in data 4 ottobre 1939, integrato con due postille del 18 luglio 1955 e del 1° febbraio 1956, relativo all'erezione della parrocchia di San Giovanni Battista detta anche « San Giovannino dei Cavalieri », in Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1956
Atti del Governo, registro n. 101, *foglio n.* 78. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 1956, n. 1204.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Bartolomeo Apostolo, nella frazione Perzacco del comune di Zevio (Verona).

N. 1204. Decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Verona in data 29 dicembre 1955, integrato con due dichiarazioni del 17 gennaio e 17 aprile 1956, relativo all'erezione della parrocchia di San Bartolomeo Apostolo, nella frazione Perzacco del comune di Zevio (Verona).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1956
Atti del Governo, registro n. 101, *foglio n.* 79. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1956, n. 1205.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale del SS.mo Cuore Immacolato della B. V. Maria, detta anche Madonna Pellegrina, in località Altobello, della frazione Mestre del comune di Venezia.

N. 1205. Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale del SS.mo Cuore Immacolato della B. V. Maria, detta anche Madonna Pellegrina, in località Altobello, della frazione Mestre del comune di Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1956
Atti del Governo, registro n. 101, *foglio n.* 83. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1956, n. 1206.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale della Beata Vergine Maria della Salute, in frazione Finetti del comune di Tregnago (Verona).

N. 1206. Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale della Beata Vergine Maria della Salute, in frazione Finetti del comune di Tregnago (Verona).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1956
Atti del Governo, registro n. 101, *foglio n.* 84. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1956, n. 1207.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria ad Nives, in Sulmona (L'Aquila).

N. 1207. Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria ad Nives, in Sulmona (L'Aquila).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1956
Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 85. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1956, n. 1208.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giuseppe C., in località Casamarina del comune di Roccadevandro (Caserta).

N. 1208. Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giuseppe C., in località Casamarina del comune di Roccadevandro (Caserta).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1956
Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 86. — CARLOMAGNO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 1956.

Scioglimento del Consiglio comunale di San Pietro Vernotico (Brindisi).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di San Pietro Vernotico — costituito, per legge, di 30 membri — è risultato composto, in base ai risultati delle elezioni del 27 maggio 1956, da 8 consiglieri delle correnti politiche di centro, da 9 delle correnti politiche di destra e da 13 di quelle di sinistra.

Si è venuta in tal modo a determinare in seno al predetto Consiglio una equivalenza di forze contrapposte, le cui profonde divergenze hanno reso impossibile, nonostante gli interventi e la formale diffida del prefetto, l'elezione del sindaco e della Giunta municipale e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'Amministrazione neo-eletta.

In una prima adunanza consiliare, all'uopo indetta per il 3 luglio 1956, nessuno dei consiglieri conseguì — sia nelle due votazioni libere che in quella di ballottaggio — la maggioranza di voti prescritta, dal terzo comma dell'art. 5 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, per la nomina del sindaco, mentre la seduta di seconda convocazione, fissata per il 10 luglio, fu dichiarata deserta per l'assenza totale dei membri del nuovo Consiglio.

Poichè un'ulteriore seduta, indetta dalla Giunta uscente per il 18 luglio, era risultata ugualmente infruttuosa in seguito all'abbandono dell'aula da parte di 17 consiglieri dopo un primo scrutinio in cui nessuno aveva riportato la prescritta maggioranza di voti, il Prefetto di Brindisi, allo scopo di porre il Consiglio comunale di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, dispose due successive convocazioni dell'Organo stesso per l'elezione del sindaco e della Giunta, con l'esplicita diffida — ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale — che, qualora le relative adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore previsti dalla predetta disposizione.

Neppure tale estremo tentativo, però, sortiva gli effetti voluti in quanto entrambe le riunioni, fissate per il 10 e 14 agosto, andarono deserte, talchè si rese impossibile procedere alla elezione del sindaco e, in conseguenza — per il disposto dell'art. 4, secondo comma, del testo unico 5 aprile 1951, n. 203 — a quella della Giunta.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto Consiglio ha persistito — nonostante formale diffida — nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la paralisi funzionale che lo travaglia costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'Ente, con rapporto in data 16 agosto 1956, ne ha proposto lo scioglimento a norma del citato art. 323, provvedendo, nel contempo, alla sospensione del Consiglio stesso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, a norma dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta carenza del Consiglio comunale di San Pietro Vernotico di fronte ad un preciso ed essenziale adempimento prescritto dalla legge, si ravvisa la necessità — onde ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica che pregiudica gravemente gli interessi del Comune stesso — di far luogo al provvedimento proposto.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 25 settembre 1956.

E' stato, pertanto, predisposto l'unito schema di decreto — che mi onoro di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma — col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di San Pietro Vernotico (Brindisi) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune nella persona del dott. Aldo Ghezzani, funzionario di Prefettura.

Roma, addì 9 ottobre 1956

Il Ministro: TAMBRONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nonostante la formale diffida del prefetto, il Consiglio comunale di San Pietro Vernotico (Brindisi) non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta municipale, omettendo così di ottemperare ad un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento stesso dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 25 settembre 1956;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il testo unico 5 aprile 1951, n. 203 e le leggi 22 marzo 1952, n. 173 e 23 marzo 1956, n. 136;

Su proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Pietro Vernotico (Brindisi) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Aldo Ghezzani, funzionario di Prefettura, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune predetto fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1956

GRONCHI

TAMBRONI

(5159)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 luglio 1956.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei presso il Provveditorato generale dello Stato, per l'esercizio 1956-1957.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il decreto interministeriale 18 agosto 1955, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1955, registro n. 9 Presidenza, foglio n. 198;

Ritenuto che, per le esigenze dei servizi del Provveditorato generale dello Stato, si rende necessario continuare ad avvalersi, durante l'esercizio finanziario 1956-1957, dell'opera di n. 34 unità di « salariati temporanei »;

Decreta:

Il Provveditorato generale dello Stato è autorizzato a mantenere in servizio, per l'esercizio 1956-1957, numero 34 salariati temporanei, dei quali uno che può essere classificato alla 1ª categoria (specializzati).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 luglio 1956

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1956
Registro n. 10 *Presidenza, foglio n.* 118

(5306)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1956.

Attivazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Guardavalle e Isca sullo Ionio, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Soverato, in provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Guardavalle e Isca sullo Ionio, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Soverato, in provincia di Catanzaro;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° dicembre 1956 per i comuni di Guardavalle e Isca sullo Ionio, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Soverato, in provincia di Catanzaro.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 luglio 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* 1956
Registro n. 19 *Finanze, foglio n.* 19. — RIZZA

(5172)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1956.

Classificazione tra le provinciali della strada che da Rapone si innesta alla provinciale n. 2 « Campana », in provincia di Potenza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 20 aprile 1951, n. 147, con la quale l'Amministrazione provinciale di Potenza ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale che da Rapone si innesta alla provinciale n. 2 « Campana »;

Considerato che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 28 agosto 1956, n. 1726;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visto l'art. 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta:

La strada comunale che da Rapone si innesta alla provinciale n. 2 « Campana », in provincia di Potenza, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1956

Il Ministro: ROMITA

(5179)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1956.

Classificazione tra le provinciali della strada dalla provinciale n. 2 alla frazione di Pietre, in provincia di Salerno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 9 novembre 1951, n. 1295, con la quale l'Amministrazione provinciale di Salerno ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada che dalla provinciale n. 2 Maiori-Chiunzi-San Lorenzo, per Polvica, porta alla frazione di Pietre, in comune di Tramonti;

Considerato che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 25 maggio 1954, n. 1165;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visto l'art. 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta:

La strada che dalla provinciale n. 2 Maiori-Chiunzi-San Lorenzo, per Polvica, porta alla frazione di Pietre, in comune di Tramonti, in provincia di Salerno, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1956

Il Ministro: ROMITA

(5183)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1956.

Classificazione tra le provinciali della strada denominata « di Vallalbana », in provincia di Ferrara.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 27 settembre 1954, n. 452/8049, con la quale l'Amministrazione provinciale di Ferrara ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada denominata « di Vallalbana » che dipartendosi dalla provinciale Copparo, 1° tronco, per Malborchetto, Ruina, Zocca, va ad innestarsi alla provinciale di Dazio di Guarda, nei pressi dell'abitato di Ro;

Considerato che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 19 giugno 1956, n. 1216;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visto l'art. 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta:

La strada denominata « di Vallalbana » che dipartendosi dalla provinciale Copparo, 1° tronco, per Malborchetto, Ruina, Zocca, va ad innestarsi alla provinciale di Dazio di Guarda, nei pressi dell'abitato di Ro, in provincia di Ferrara, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1956

Il Ministro: ROMITA

(5180)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1956.

Variazione del prezzo di vendita al pubblico della sigaretta di produzione americana, denominata « Cavalier King Size ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1956 il prezzo di vendita al pubblico della sottoindicata marca di sigaretta di produzione americana viene determinato nella misura seguente:

sigaretta « Cavalier King Size »: Lit. 19.000 al kg. convenzionale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1956
Registro n. 3 Monopoli, foglio n. 69. — TAFURI

(5294)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1956.

Liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa « Lavoratori del vetro », con sede in Empoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 15 gennaio 1954, con il quale fu disposto lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa « Lavoratori del vetro », con sede in Empoli, e fu affidata la gestione dell'Ente ad un commissario governativo nella persona del dott. Tebaldo Fabbroni;

Visti i successivi decreti Ministeriali, con i quali i poteri del suddetto commissario sono stati prorogati al 31 gennaio 1957;

Vista l'istanza in data 11 agosto 1956, con la quale il commissario medesimo chiede la messa in liquidazione coatta amministrativa dell'Ente;

Vista la situazione patrimoniale al 1° settembre 1956, dalla quale risulta che le attività della Cooperativa non sono assolutamente sufficienti per il pagamento dei debiti;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*), del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di assoggettare l'Ente in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La Società cooperativa « Lavoratori del vetro », con sede in Enpoli, costituita con atto 19 giugno 1945 del notaio Angiolo Mannucci, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Il dott. Tebaldo Fabbroni è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Art. 2.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(5297)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1956.

Liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa di produzione e lavoro « Val Bisenzio », con sede in Vaiano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza dichiarativa dello stato d'insolvenza della Cooperativa di produzione e lavoro « Val Bisenzio », con sede in Vaiano, emessa dal Tribunale di Firenze in data 27 gennaio 1956;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, a termini dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Vista la nota 17 settembre 1956, n. 1838, del Prefetto di Firenze;

Ritenuta la necessità di assoggettare la Cooperativa suddetta alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile; 195 e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Cooperativa di produzione e lavoro « Val Bisenzio », con sede in Vaiano, costituita con atto 14 settembre 1950 del notaio Luigi Bettini, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il sig. Aldo Becheri, è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(5296)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1956.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera del lago Maggiore, sita nell'ambito del comune di Angera.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Varese, per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 27 novembre 1954 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona costiera del lago Maggiore, sita nell'ambito del comune di Angera;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Angera;

Vista l'opposizione prodotta dai signori Cesare Torno, Giberto Brovelli, Galbiati Renato e Mettica Bordini Anna, contro la suddetta proposta di vincolo;

Considerato che l'opposizione predetta è infondata in quanto il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di singolare bellezza, offre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la visuale dell'ampio e profondo panorama costituito dal lago Maggiore e dell'opposta sponda piemontese;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Angera, confinante con la Roggia del Fornetto, coi mappali numeri 4622, 4621, 4619, 4717, 324, 315, 319, 3037, 2998, 309, 2988, 295, 439 (compresi), con la strada comunale Ranco-Angera, coi mappali numeri 1648, 1714, 1653, 1655, 1654, 862, 1937, 865, 864, 1701, 1700, 1699, 1698, 880, 1081, 1143, 1142, 879, 1697 (compresi); strada comunale per Upponnio, strada comunale delle Piane, strada comunale delle Paludi, strada consorziale dei Boschetti, mappale n. 1205 e con il lago Maggiore, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Varese.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Angera provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 ottobre 1956

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Varese

Verbale n. 1 — Adunanza del 27 novembre 1954

(*Omissis*).

4) ANGERA Strada da Angera a Ranco.

Il sindaco di Angera illustra alla Commissione la zona costiera compresa fra la strada ed il lago, partendo dall'Albergo Lido del comune di Angera, punto ove termina il vincolo già deliberato nella seduta del 20 novembre 1953, fino a Ranco, che segna il limite del confine del comune di Angera col comune di Ispra.

LA COMMISSIONE

Udita la relazione del sindaco di Angera;

Rilevato che la zona costiera costituisce un punto di vista accessibile al pubblico dal quale si gode la magnifica visione del lago Maggiore e dell'opposta sponda piemontese;

Riconosciuta la necessità di tutelare la fascia costiera da indiscriminate costruzioni, onde lasciare libera la visuale dell'ampio e profondo panorama costituito dal lago Maggiore e visibile dai vari punti della passeggiata;

Delibera

all'unanimità il vincolo della fascia costiera ai sensi dell'articolo 1 n. 4, quale punto di vista accessibile al pubblico dal quale si può godere un ampio panorama.

La zona viene deliberata nel seguente modo:

a partire dal comune di Angera, la zona confina con la Roggia del Fornetto, coi mappali numeri 4622, 4621, 4619, 4717, 324, 315, 319, 3037, 2998, 309, 2988, 295, 439 (compresi) del comune di Angera, con la strada comunale Ranco-Angera, coi mappali numeri 1648, 1714, 1653, 1655, 1654, 862, 1937, 865, 864, 1701, 1700, 1699, 1698, 880, 1081, 1143, 1142, 879, 1697 (compresi) del comune di Ranco, strada comunale per Upponnio, strada comunale delle Piane, strada comunale delle Paludi, strada consorziale dei Boschetti, mappale n. 1205, del comune di Ranco e con il lago Maggiore.

(*Omissis*).

(5191)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1956.

Revoca dell'autorizzazione a gestire le succursali dei Magazzini generali di Camposampiero e di Cittadella esercitate dal Consorzio agrario provinciale di Padova.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158;

Visto il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, che approva il regolamento concernente l'ordinamento e l'esercizio dei Magazzini generali;

Vista la legge 12 maggio 1930, n. 685, che porta modificazioni al citato regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290;

Visto il decreto Ministeriale 3 agosto 1949, che autorizza il Consorzio agrario provinciale di Padova ad istituire e gestire, in Padova e provincia, Magazzini generali — principale e succursali — pel deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate;

Viste le dichiarazioni di rinuncia all'esercizio delle succursali di Camposampiero e di Cittadella, presentate dal predetto Consorzio agrario provinciale, in data 12 luglio 1956;

Visto il parere favorevole espresso in proposito dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Padova con la nota n. 21995 del 18 luglio 1956;

Decreta:

Art. 1.

E' revocata l'autorizzazione concessa al Consorzio agrario provinciale di Padova a gestire le succursali dei Magazzini generali di Camposampiero e di Cittadella, di cui al decreto Ministeriale 3 agosto 1949.

Art. 2.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Padova è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 25 ottobre 1956

Il Ministro: CORTESE

(5295)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1956.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera di Foggia », con sede in Foggia.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607;

Visti il regio decreto 14 aprile 1939, n. 771, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera di Foggia », con sede in Foggia, ed il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 261, col quale ne è stato approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto in data 14 settembre 1956, con il quale si è provveduto alla nomina del Consiglio di amministrazione dell'ente predetto;

Vista la lettera in data 6 ottobre, con la quale il Banco di Napoli designa, quale proprio rappresentante in seno al Consiglio di amministrazione, il dott. Luigi Saracino, in sostituzione del rag. Vittorio Talarico, trasferito ad altra sede;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Luigi Saracino, è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera di Foggia », con sede in Foggia, in rappresentanza del Banco di Napoli, in sostituzione del rag. Vittorio Talarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1956

Il Ministro: CORTESE

(5275)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Rovigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 30 giugno 1956, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1956, registro n. 21 Interno, foglio n. 10, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Rovigo di un mutuo di L. 70.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(5363)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gallipoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 30 luglio 1956 registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1956, registro n. 21 Interno, foglio n. 116, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Gallipoli (Lecce) di un mutuo di L. 48.500.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(5364)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gallipoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 30 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1956, registro n. 21 Interno, foglio n. 117, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Gallipoli (Lecce) di un mutuo di L. 47.620.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(5365)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffide per smarrimento di diplomi di laurea

Il dott. Osnas Sulin, nato a Cauzani (Tighina Romania) il 1° marzo 1909 ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dalla Università di Padova in data 30 luglio 1936, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1935-36.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Padova.

(5291)

Il dott. Pasquale Salemme, nato a Napoli il 1° agosto 1908, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in economia e commercio rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 3 ottobre 1941, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1939-1940.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(5309)

Il dott. Paolo Arcovito, nato a Scaletta Zanclea il 7 febbraio 1915 ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in economia e commercio rilasciatogli dalla Università di Catania in data 22 luglio 1944 a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1943-44.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Catania.

(5302)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

255° Elenco dei provvedimenti di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e del decreto Presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto del Prefetto della provincia di Vercelli 6 giugno 1956, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1956, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 5, con il quale al sig. Axerio Giulio Alberto fu Giulio, domiciliato a Rima San Giuseppe, provincia di Vercelli, è accordata la concessione di utilizzare la sorgente di acqua minerale denominata « Fonte del Camoscio », sita in territorio del comune di Rima San Giuseppe, provincia di Vercelli, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto del Prefetto della provincia di Reggio Calabria 3 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1956, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 3, con il quale la Società Immobiliare Calabra S.I.C., con sede legale in Ferdinandea di Stilo e sede amministrativa in Milano, è concesso lo sfruttamento delle sorgenti di acque minerali della località « Mangiatorella », sita in territorio di Stilo, provincia di Reggio Calabria, per la durata di anni dieci, a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto del Prefetto della provincia di Massa Carrara 7 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti — Ufficio distaccato di Firenze — l'8 agosto 1956, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 4, con il quale alla Società per Azioni Sorgenti Cristallo, con sede in Massa Carrara, è concessa la facoltà di sfruttare le sorgenti di acque minerali identificate in località « Monte Tecchioni » del comune di Massa, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Torino 4 agosto 1956, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1956, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 7, con il quale alla Società per Azioni Casserini e Papis, con sede in Acqui, provincia di Alessandria, è conferita per la durata di anni cinque, a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione mineraria per argilla da laterizi denominata « Fontanelle » sita in territorio del comune di Acqui, provincia di Alessandria.

Decreto Ministeriale 5 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1956, registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 23, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Magretti Giordana » sita in territorio del comune di Casale Monferrato, provincia di Alessandria, rilasciata in perpetuo alla Società per Azioni Piemontese Cementi e Calce con decreto Ministeriale 22 agosto 1933, è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data odierna, alla Unione Cementi Marchino & C., Società per Azioni, con sede in Casale Monferrato, provincia di Alessandria.

Decreto Ministeriale 12 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1956, registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 42, con il quale la concessione della sorgente di acqua termo-minerale denominata « Salcido », sita in territorio del comune di San Salvatore Monferrato, è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data del decreto stesso, al sig. Edoardo Ferrando ed alla signorina Adriana Muggia.

Decreto Ministeriale 12 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1956, registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 20, con il quale la concessione della sorgente di acqua termo-minerale denominata « Meggiorato », sita nel territorio del comune di Abano Terme, provincia di Padova, è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data del decreto stesso, alla Società a responsabilità limitata Stabilimento termale albergo Cortesi Meggiorato, con sede in Abano Terme, provincia di Padova.

Decreto Ministeriale 12 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1956, registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 25, con il quale la concessione della miniera di caolino e allumite denominata « La Bianca » sita in territorio dei comuni di Allumiere e Tolfa, provincia di Roma, prorogata per la durata di anni cinquanta a decorrere dal 9 giugno 1932, e di cui è titolare la « Montecatini » Società generale per l'industria mineraria e chimica, è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data odierna, alla Società per Azioni Italcementi, fabbriche riunite cemento, con sede in Bergamo.

Decreto Ministeriale 12 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1956, registro n. 6 Industria e commercio,

foglio n. 26, con il quale la concessione della miniera di allumite e caolino denominata « Provvidenza » sita in territorio dei comuni di Allumiere e Tolfa, provincia di Roma, rilasciata in perpetuo alla Società Italiana per le Industrie minerarie e chimiche e trasferita alla Montecatini Società generale per l'industria mineraria e chimica, rispettivamente con i decreti Ministeriali 10 giugno 1930 e 12 dicembre 1939, è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data odierna, alla Società per azioni Italcementi, fabbriche riunite cemento, con sede in Bergamo.

Decreto Ministeriale 12 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1956, registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 40, con il quale la concessione della sorgente di acqua termo-minerale denominata « Salus », sita in territorio del comune di Abano Terme, provincia di Abano, è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data del decreto stesso, alla signora Lina Sartori in Menegolli, domiciliata in Abano Terme, provincia di Padova.

Decreto Ministeriale 15 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1956, registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 39, con il quale la concessione della sorgente di acqua termo-minerale denominata « Igea », sita nel territorio del comune di Abano Terme, provincia di Padova, accordata alla Società per azioni « Immobiliare veneta 150 » con decreto Ministeriale 6 ottobre 1952, è intestata, dalla data odierna, alla società in nome collettivo « Silvio Voltolina & C., », con sede in Abano Terme, provincia di Padova.

Decreto Ministeriale 15 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1956, registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 21, con il quale le concessioni perpetue di zolfo denominate « Busca Polenta », « Formignano Luzzena » e « Borello Tana », site nei comuni di Cesena, Bertinoro e Borello, provincia di Forlì, sono raggruppate, a decorrere dalla data del decreto stesso, in un'unica concessione perpetua intestata alla Montecatini - Società generale per l'industria mineraria e chimica, con sede in Milano.

Decreto Ministeriale 24 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1956, registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 60, con il quale la concessione della sorgente di acqua termo-minerale « Villa Valentino », sita in territorio del comune di Ischia, provincia di Napoli, è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data del decreto stesso, alla Società per azioni Albergo Terme Valentino, con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 24 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1956, registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 61, con il quale i signori Luigi, Pietro, Santino e Rosina Leporati, rappresentati dal sig. Martinotti Secondo, domiciliato in Ozzano Monferrato, provincia di Alessandria, sono dichiarati decaduti, a decorrere dalla data del decreto stesso, dalla concessione della miniera di marna da cemento denominata « Beretta e Cascina Noè », sita nel comune di Ozzano Monferrato, provincia di Alessandria.

Decreto Ministeriale 24 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1956, registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 62, con il quale la ditta F.lli Bargero, con sede in Casale Monferrato, provincia di Alessandria, è dichiarata decaduta, a decorrere dalla data del decreto stesso, dalla concessione della miniera di marna da cemento denominata « Crescenzaga », sita nei comuni di Olgiate Calco e Santa Maria di Rovagnate, provincia di Como.

(5301)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 252

Corso dei cambi del 2 novembre 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,85	624,83	624,94	624,95	624,75	625 —	624,86	624,90	624,90	624,85
$ Can.	645 —	643,75	643,50	643,75	642,90	645,25	644 —	645,25	645,25	644,50
Fr. Sv. lib.	145,80	145,81	145,85	145,83	145,75	146 —	145,81	145,82	145,82	145,80
Kr. D.	90,63	90,61	90,58	90,62	90,40	90,60	90,60	90,63	90,63	90,60
Kr. N.	87,65	87,67	87,68	87,65	87,45	87,60	87,65	87,65	87,65	87,65
Kr. Sv.	121,20	121,40	121,45	121,45	121,15	121,15	121,24	121,25	121,25	121,15
Fol.	165 —	164,99	165,05	165,10	165 —	165 —	165,05	165,06	164,96	164,90
Fr. B.	12,555	12,555	12,57	12,56	12,555	12,50	12,56	12,535	12,55	12,55
Fr. Fr.	178,50	178,23	178,45	178,42	178,25	178,25	178,36	178,54	178,34	178,35
Fr. Sv. acc.	143,38	143,35	143,24	143,50	143,42	143,50	143,45	143,41	143,41	143,45
Lst.	1752 —	1749,50	1748,875	1748 —	1747,25	1751 —	1748,375	1752 —	1750 —	1749,25
Dm. occ.	149,82	149,63	149,77	149,65	149,60	149,80	149,71	149,83	149,83	149,75

Media dei titoli del 2 novembre 1956

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	60 —
Id. 3,50 % 1902	59,15
Id. 5 % 1935	85,475
Redimibile 3,50 % 1934	79,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	86,50
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	81,90
Id. 5 % 1936	95,675
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,475
Id. 5 % (Beni Esteri)	82,85

Titolo	Media
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	94,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,225

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 novembre 1956

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,905
1 Dollaro canadese	643,875
1 Franco svizzero lib.	145,82
1 Corona danese	90,61
1 Corona norvegese	87,65
1 Corona svedese	121,445
1 Fiorino olandese	165,075
1 Franco belga	12,56
100 Franchi francesi	178,39
1 Franco svizzero acc.	143,475
1 Lira sterlina	1748,187
1 Marco germanico	149,68

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria Lit. 24,035 per uno scellino
Egitto » 1794,55 per una lira egiziana

Nel Bollettino n. 250, in *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 31 ottobre 1956, il corso del Fr. Sv. acc. alla Borsa di Roma invece di Lit. 143,41 leggasi Lit. 143,31 e quello del Fol. alla Borsa di Milano invece di Lit. 164,92 leggasi Lit. 164,925.

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami a quaranta posti di ingegnere aggiunto in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 10 maggio 1943, n. 482, riguardante il riordinamento dei servizi della Direzione generale delle miniere e della metallurgia e dei ruoli organici del Corpo delle miniere;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, riguardante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, riguardante l'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a quaranta posti di ingegnere aggiunto in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quaranta posti di ingegnere aggiunto in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere.

Al concorso non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono necessari i seguenti requisiti:

I. — Essere in possesso della laurea in ingegneria mineraria o in ingegneria civile o in ingegneria industriale conseguita nelle Facoltà di ingegneria o Istituti superiori equiparati dello Stato.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

II. — Aver compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a 37 anni nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

c) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

e) dei profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

f) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Tutti i detti limiti di età sono elevati:

g) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto;

h) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui alle lettere *g*) ed *h*) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui alle lettere da *a*) ad *f*) purchè complessivamente non si superino i quaranta anni.

2) a 39 anni nei confronti:

i) dei combattenti ed assimilati di cui alle lettere da *a*) ad *f*) del presente articolo decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

l) dei capi di famiglie numerose ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

3) a quaranta anni nei confronti:

m) di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40;

n) del personale dipendente dal soppresso Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) e dei funzionari che prima dell'istituzione della I.R.C.E. siano stati in servizio presso organizzazioni della Società delle nazioni o presso l'Istituto italiano interuniversitario.

Per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

4) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

o) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954 e dei mutilati od invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

p) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale in base all'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227 e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, in servizio nell'Amministrazione statale, a norma dell'art. 4 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;

q) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

III. — Essere cittadini italiani.

IV. — Avere il godimento dei diritti politici.

V. — Avere sempre tenuto buona condotta morale e civile.

VI. — Essere di sana e robusta costituzione, esenti da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i candidati a visita medica di controllo.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta l'esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo allegato 1), debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale delle miniere, Divisione personale miniere, via Molise n. 2, Roma) non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono indicare:

a) il cognome, nome e paternità;

b) il luogo e data di nascita, indicando, se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 32° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

c) l'indirizzo attuale; i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale delle miniere Divisione personale miniere Roma, via Molise n. 2) gli eventuali cambiamenti del loro recapito.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate;

g) il titolo di studio;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) se intendano sostenere la prova facoltativa scritta ed orale di arte mineraria;

l) se intendano sostenere la prova facoltativa scritta ed orale nelle lingue estere di cui all'art. 9 del presente decreto, oltre quella obbligatoria orale da scegliere tra le lingue francese, inglese o tedesca.

La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Art. 6.

Coloro che abbiano superato la prova orale di esame avranno comunicazione diretta e dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale delle miniere Divisione personale miniere Roma, via Molise n. 2), entro e non oltre il termine perentorio di venti giorni i documenti comprovanti eventuali titoli di precedenza o di preferenza agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Il termine di venti giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione, la quale sarà trasmessa in duplice esemplare; gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma.

I documenti necessari, per le diverse categorie di candidati, sono i seguenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 dovranno presentare la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 del 1922 del giornale militare ufficiale, su carta da bollo da L. 100.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 100, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti dovranno essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana, su carta da bollo da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937, su carta da bollo da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, provvista di marche da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato maggiore dell'esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato maggiore della marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato maggiore dell'aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato maggiore dell'esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal compente Distretto militare;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o in dipendenza della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, o della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i mutilati od invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data di occupazione militare fino e non oltre oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia, dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o il titolo a conseguirla indicato dalle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione di invalidità, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, sulla base dei documenti di cui alle sopracitate lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*).

Sono esclusi dalla produzione di detti documenti gli invalidi ascritti alla nona e decima categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da tre a sei della categoria decima della tabella allegato *A*, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 ad 11 della tabella stessa.

I mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e gli orfani dei caduti in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè gli orfani dei deceduti per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, prestato nelle Forze armate della sedicente Repubblica sociale italiana, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale della Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare il modello 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto a causa di servizio;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i figli dei mutilati e degli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i figli dei mutilati o degli invalidi in seguito ai fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, dovranno produrre un certificato mod. 69 rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato oppure un certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I figli dei mutilati o degli invalidi per servizio dovranno produrre il mod. 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato dalla Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

i) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione, su carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa Italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), su carta da bollo da L. 100;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100;

o) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra;

p) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.), dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, da cui risulti che il 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto ufficio;

q) i concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale dovranno produrre i documenti di cui all'art. 7, punto 9, del bando di concorso;

r) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dell'Amministrazione statale dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendono, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso e le qualifiche riportate.

Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti dichiarati vincitori del concorso, saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale delle miniere Divisione personale miniere Roma, via Molise n. 2), entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni, a pena di decadenza, i seguenti documenti.

Il termine di 30 giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione, la quale sarà trasmessa in duplice esemplare; gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma:

1. — Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbia compiuto l'età di anni 18 e non superato il limite massimo di età consentito per il cumulo dei benefici spettanti.

2. — Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato dal prefetto. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in località non compresa nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato.

3. — Certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato dal prefetto dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non sia incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I minori degli anni 21 dovranno presentare un certificato rilasciato dalla suddetta autorità, dal quale risulti che essi non sono incorsi in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, impediscano il godimento dei diritti politici.

4. — Diploma originale o copia notarile autentica di una delle lauree di cui al precedente articolo 2.

Qualora le Università o gli Istituti equiparati dello Stato, presso i quali è stato conseguito il titolo di studio, non avessero ancora rilasciato il relativo diploma, è consentita la presentazione del certificato provvisorio, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

La copia notarile del diploma originale dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 200, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Qualora dal titolo di studio non risultassero le votazioni conseguite nei relativi esami, il titolo dovrà essere integrato da apposito certificato, su carta legale, comprovante le votazioni stesse;

5. — Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

6. — Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

7. — Certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi, o meno, l'attitudine al servizio. Per i mutilati od invalidi di guerra, per i mutilati od invalidi civili di guerra, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati od invalidi per servizio, per i mutilati od invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati od invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, e per i mutilati od invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, nella forma prescritta dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia o di una Commissione medica militare ospedaliera.

8. — Documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva. In particolare si indicano per le diverse categorie di candidati la denominazione del documento e l'ente competente a rilasciarlo:

per gli ufficiali in congedo od in servizio: copia dello « stato di servizio » (« estratto matricolare » per gli ufficiali della Marina militare);

per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio: copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi);

per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni: copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per il personale della Marina militare);

per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi): copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per il personale della Marina militare);

per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva: « certificato di esito di leva »;

per gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva): « certificato di iscrizione nelle liste di leva ».

I certificati di iscrizione nelle liste o di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva devono essere rilasciati dalle capitanerie di porto.

Il rilascio delle copie degli stati di servizio o dei fogli matricolari per il personale appartenente all'Esercito compete ai distretti militari.

Il rilascio dell'estratto matricolare per il personale appartenente alla Marina militare compete:

alla Direzione generale degli uffici e dei servizi M. S. del Ministero della difesa-Marina, se trattasi di ufficiali;

alla Direzione generale del Corpo degli equipaggi della marina militare del Ministero difesa-Marina, se trattisi di sottufficiali e militari di leva aventi 39 o più anni di età;

alle capitanerie di porto di iscrizione, se trattasi di sottufficiali o militari di leva aventi meno di 39 anni.

Il rilascio delle copie dello stato di servizio e del foglio matricolare per il personale dell'aeronautica militare compete:

alla Direzione generale personale militare — 5ª divisione del Ministero della difesa-Aeronautica, se trattasi di ufficiali e sottufficiali (richiesta da indirizzare per il tramite dei Comandi di zona aerea territoriale o di aeronautica competenti per giurisdizione);

all'ufficio stralcio dell'Ispettorato leva e matricola del Ministero della difesa-Aeronautica, se trattasi di militari di truppa (richiesta da rivolgersi direttamente dagli interessati al predetto ufficio stralcio).

I documenti sopraindicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo. La firma delle autorità militari, incaricate di rilasciare i documenti stessi, non necessita di alcuna legalizzazione;

9. — I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale potranno produrre soltanto i documenti di cui ai nn. 4 e 7 del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dalla competente Amministrazione, il cui primo foglio dovrà essere munito di marche da bollo da L. 200 ed ogni foglio aggiunto di marche da bollo da L. 200. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate.

A tale documento dovrà essere aggiunta una attestazione dell'Amministrazione da cui detti candidati dipendono, su carta da bollo da L. 100, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva potranno esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 2, 6, 7 e 8 del presente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre in carta libera, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242, soltanto i documenti di cui ai nn. 1, 2, 5, 6 e 7 del presente articolo, purchè dagli stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza, che dovrà essere aggiunto agli altri documenti.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio. In tale caso i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto, esibendo, in luogo del titolo stesso, un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente autorità scolastica e regolarizzato a norma di legge.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'industria e del commercio potranno fare riferimento a tali documenti, purchè non siano scaduti di efficacia ai fini del presente concorso.

Art. 8.

I documenti presentati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

La legalizzazione delle firme sui documenti richiesti non occorre per quelli rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari, ad eccezione della domanda di ammissione.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 5, 6, 7 e 9 dell'articolo precedente, ed alle lettere o) ed r) dell'art. 6, non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

Art. 9.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed in una prova orale nelle materie indicate secondo il seguente programma:

Prove scritte:

a) *Scienza delle costruzioni* Elasticità e resistenza dei materiali; sollecitazioni semplici e composte, linea elastica dei solidi ad asse rettilineo; sistemi staticamente indeterminati;

travi continue; sistemi reticolari; strutture e collegamenti nelle opere metalliche e nelle opere in legno; membrature in cemento armato;

b) *Meccanica applicata alle macchine*. Statica, cinematica e dinamica delle macchine; ruote dentate e loro proporzionamento; trasmissione di potenza per funi, cinghie, catene e loro proporzionamento; freni; regolazione del moto periodico e della velocità di regime; misura del lavoro meccanico; elementi costruttivi delle macchine e degli impianti meccanici; macchine di sollevamento e di trasporto; macchine idrauliche; motrici ed operatrici; generatori di vapore e macchine a vapore; motori a scoppio ed a combustione interna; compressori e macchine operatrici ad aria compressa:

c) *Fisica tecnica* La trasmissione del calore; termometria; fondamenti di termodinamica generale ed applicata; cicli teorici di funzionamento delle macchine termiche e delle macchine refrigeranti; produzione, utilizzazione, ricupero e controllo del calore; moto dei fluidi; impianti di riscaldamento, di ventilazione e di condizionamento di aria; impianti di illuminazione.

Prova orale:

La prova orale, oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, verterà sulle seguenti:

Elettrotecnica Leggi di Ohm, Joule e Kirchhoff; ponte di Weatstone; condensatori; energia elettrostatica; magnetismo ed elettromagnetismo; curve di magnetizzazione e di isteresi; potenza dissipata per isteresi; sistemi monofasi e polifasi sinusoidali; collegamenti a stella e poligonale; correnti periodiche non sinusoidali; circuiti oscillanti; trasformatori; motori asincroni trifasi; alternatori trifasi; motori sincroni trifasi; macchine a corrente continua; motori a collettore a corrente alternata; conversione dell'energia elettrica; gruppo moto-generatore, convertitrice, raddrizzatori elettronici e termoionici; accumulatori; strumenti di misura industriali.

Impianti a bassa tensione: linee e cavi. Protezione degli impianti elettrici. Apparecchi di manovra.

Nozioni di legislazione mineraria.

Nozioni di statistica.

Nozioni di diritto amministrativo.

Lingua estera: a scelta del candidato tra il francese, l'inglese ed il tedesco (traduzione di brani tecnici).

I concorrenti dovranno specificare, inoltre, nella domanda di ammissione al concorso, se intendono sostenere la prova facoltativa scritta di *arte mineraria* secondo il seguente programma:

Sondaggi: perforazione meccanica; opere di sostegno dei lavori sotterranei; scavo di gallerie, pozzi e fornelli; eduzione delle acque; coltivazioni a cielo aperto; coltivazioni sotterranee con scoscendimento, con ripiene, per pilastri abbandonati; coltivazione dei giacimenti di idrocarburi; estrazione con piani inclinati e con pozzi verticali; trasporti in miniera; ventilazione naturale ed artificiale; illuminazione; misure di sicurezza nelle miniere.

La prova orale comprenderà, oltre le materie della prova scritta, anche le seguenti.

Giacimenti minerari italiani: distribuzione, tipo e forma dei giacimenti; ipotesi genetiche, caratteristiche geologiche e minerarie.

Geologia: rocce e loro classificazione; elementi di stratigrafia e di tettonica; formazioni geologiche e loro età.

Metallurgia: trattamenti metallurgici dei principali metalli (ferro, piombo, zinco, argento, rame, mercurio, alluminio); mineralurgia dello zolfo.

I concorrenti dovranno anche specificare, nella stessa domanda di ammissione al concorso, se intendono sostenere l'esame facoltativo, scritto e orale, in una delle seguenti lingue straniere: francese, inglese o tedesca, diversa da quella prescelta per la prova orale obbligatoria. La prova scritta consisterà in una traduzione dalla lingua italiana, con l'uso del vocabolario, di un brano tecnico; la prova orale consisterà nella lettura e traduzione di un brano ed in una conversazione in cui i concorrenti dovranno dare prova di conoscere completamente la lingua estera facoltativa prescelta.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice, da nominare con successivo decreto, sarà composta:

a) dal direttore generale delle miniere, *presidente;*

b) da un ispettore generale del Corpo delle miniere;

c) da un ispettore generale del Ministero;

d) da sei professori universitari o di istituti equiparati, insegnanti materie affini a quelle indicate nel programma di esame.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere.

Art. 11.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme del cap. 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Tanto le prove scritte che quella orale avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esso.

Del diario delle prove è dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) firmata dall'aspirante. La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal sindaco e la firma del sindaco o del notaio dovrà essere debitamente legalizzata,

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto.

Per ciascuna prova scritta obbligatoria e per la prova scritta facoltativa di arte mineraria sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Per ogni prova scritta facoltativa di lingua estera sono assegnate ai candidati non più di due ore di tempo. Scaduto il tempo prescritto, i candidati devono presentare il lavoro anche se non ultimato. Devono in ogni caso allegare le minute.

Art. 12.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Potranno essere ammessi all'esame orale delle prove facoltative coloro che abbiano ottenuto la sufficienza nelle relative prove scritte facoltative.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

Per la prova di arte mineraria facoltativa superata ai candidati verrà assegnato, in base all'esito della prova stessa, da mezzo punto ad un punto e mezzo in aumento della somma dei voti di cui al comma precedente.

Per ogni prova di lingua estera facoltativa superata ai candidati verrà assegnato, in base all'esito della prova stessa, da mezzo punto ad un punto intero in aumento della somma dei voti di cui ai commi precedenti.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Amministrazione.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni a favore di determinate categorie, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e commercio. Di tale pubblicazione si dà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, successi-

vamente modificato dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800; dal decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135; dalla legge 15 luglio 1950, n. 539; dalla legge 24 luglio 1951, n. 660 e dalla legge 1° ottobre 1951, n. 1140, e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di ingegneri aggiunti in prova nel ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere e conseguiranno la nomina ad ingegnere aggiunto, se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A coloro che conseguiranno la nomina ad ingegnere aggiunto in prova sarà corrisposto l'assegno di prova, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Rimane sempre salvo il diritto al trattamento stabilito dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengono da un ruolo di corrispondente carriera, di questa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle dei posti per i quali hanno concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Nei riguardi dei vincitori che nel termine stabilito non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, il relativo decreto di nomina sarà dichiarato privo di efficacia giuridica.

Art. 15.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio presso i distretti minerari della Repubblica o presso le scuole minerarie medie di Agordo, Caltanissetta, Iglesias e Massa Marittima, o presso le miniere erariali e le lavorazioni minerarie gestite per cura dello Stato.

I vincitori del concorso saranno chiamati a frequentare un corso di perfezionamento teorico e pratico nelle scienze e nelle tecnologie geologiche e minerarie presso una Facoltà o una Scuola superiore che sarà stabilita dal Ministro per l'industria e per il commercio. La durata di tale corso sarà di un anno per coloro che siano in possesso di laurea in ingegneria mineraria e di due anni per gli altri.

Al termine di ciascun anno accademico essi dovranno sostenere gli esami sulle materie studiate; qualora non superino nelle due sessioni, estiva ed autunnale, tutti gli esami, cesseranno di appartenere al Corpo delle miniere, ai sensi dell'art. 15 del regio decreto 10 maggio 1943, n. 482.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione.

Roma, addì 1° ottobre 1956

p. *Il Ministro*: BUIZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1956
Registro n. 6, *foglio n.* 85

Allegato 1

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200 al

Ministero dell'industria e del commercio
Direzione generale delle miniere
Divisione personale miniere
Via Molise n. 2 — ROMA

Il sottoscritto . . . . . di . . e di . nato a . . . . . (provincia . . .) il (1) . . . e residente in . . . . . (provincia) Via . . . . n. . chiede di essere ammesso al concorso per esami a 40 posti di ingegnere aggiunto in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . .;

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso l'Università di . . . in data , con punti

e) per quanto riguarda gli obblighi militari di (4)

f) di voler sostenere la prova orale obbligatoria nella lingua estera di francese o inglese o tedesca;

g) di $\frac{\text{voler sostenere}}{\text{non voler sostenere}}$ la prova scritta ed orale facoltativa nella lingua estera di francese o inglese o tedesca (escludere la lingua prescelta per la prova orale obbligatoria);

h) di $\frac{\text{voler sostenere}}{\text{non voler sostenere}}$ la prova scritta ed orale facoltativa di Arte mineraria.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

. . . ., addì . . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. (5) . . .

---

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età stabilite dall'art. 2 del bando indicare se:

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi;

combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti;

profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra,

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra;

capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile;

dipendente dell'I.R.C.E.;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

colpito da leggi razziali;

assistente universitario;

dipendente civile di ruolo o non di ruolo delle Amministrazioni statali;

sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè pur dichiarato « abile arruolato » gode del congedo o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(5293)

MINISTERO DEL TESORO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a due posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro, riservato al personale proveniente dai soppressi ruoli dell'Amministrazione dell'Africa italiana.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 84 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16;

Visto il decreto luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 438, recante norme concernenti i concorsi per posti nei gradi iniziali dei ruoli del personale degli uffici del Ministero del tesoro;

Visto il proprio decreto in data 10 aprile 1956, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1956, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 312, con il quale è stato indetto un concorso per esami a due posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro, riservato al personale proveniente dai soppressi ruoli dell'Amministrazione dell'Africa italiana;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della relativa Commissione giudicatrice;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per esami a due posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro, riservato al personale proveniente dai soppressi ruoli dell'Amministrazione dell'Africa italiana, indetto con il decreto Ministeriale citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Chiofalo dott. Agostino, consigliere di Stato.

Membri effettivi:

Mazzetti dott. Paolo, consigliere della Corte dei conti;

D'Avanzo prof. Walter, libero docente presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Roma;

Garofalo dott. Raffaele, direttore generale degli Affari generali e del personale del Ministero del tesoro;

Porfirio dott. Mario, ispettore generale del Ministero del tesoro;

Negro dott. Marco, ispettore generale del Ministero del tesoro.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dottor Antonino Vitaliti, direttore di sezione del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 settembre 1956

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1956
Registro n. 23 Tesoro, foglio n. 338

(5377)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Variazione della composizione della Commissione esaminatrice del concorso a ottantasette posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 12 maggio 1956, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a ottantasette posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico ruolo assistenti tecnici (registrato alla Corte dei conti addì 14 giugno 1956, registro n. 27 Difesa-Aeronautica, foglio n. 249);

Decreta:

Il primo capoverso dell'art. 5 del decreto Ministeriale in preambolo è così modificato:

La Commissione di esami, che verrà nominata con successivo decreto, sarà composta come segue:

un colonnello del Genio aeronautico ruolo ingegneri, presidente;

un tenente colonnello o maggiore dell'Arma aeronautica ruolo naviganti, membro;

sei ufficiali del Genio aeronautico, ruolo ingegneri, di grado non inferiore a capitano, membri;

un ufficiale dell'Aeronautica militare, segretario senza voto.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 agosto 1956

p. *Il Ministro*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1956
Registro n. 14 Difesa-Aeronautica, foglio n. 184. — RAPISARDA

(5375)

Variazione della composizione della Commissione di esami del concorso a sessantanove posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo specialisti.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 10 maggio 1956, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a sessantanove posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo specialisti (registrato alla Corte dei conti addì 14 giugno 1956, registro n. 27 Difesa-Aeronautica, foglio n. 248);

Decreta:

Le funzioni di segretario senza voto della Commissione di esami, di cui all'art. 5 del decreto Ministeriale in preambolo, saranno espletate da un ufficiale inferiore dell'Aeronautica militare, ovvero da un funzionario civile dell'Aeronautica militare del ruolo del personale della carriera direttiva.

Roma, addì 20 agosto 1956

p. *Il Ministro*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1956
Registro n. 14 Difesa Aeronautica, foglio n. 185 RAPISARDA

(5376)

PREFETTURA DI PISTOIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Pistoia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Visto il proprio decreto 11 settembre 1956, n. 18388, col quale veniva assegnata al dott. Luigi Lotti, 1º classificato nella graduatoria del concorso ad un posto di veterinario condotto resosi vacante in Provincia nel 1954, la condotta medesima;

Vista la dichiarazione in data 13 ottobre 1956, con la quale il dott. Luigi Lotti ha rinunziato al posto assegnatogli;

Ritenuto che la condotta di cui trattasi deve pertanto essere assegnata al concorrente che segue in graduatoria;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Al dott. Giancarlo Matteoni, secondo classificato in graduatoria, è assegnata la condotta veterinaria del comune di Uzzano, per la quale il concorso di cui in narrativa era stato a suo tempo bandito.

Un estratto del presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e negli albi pretori della Prefettura e del comune di Uzzano.

Pistoia, addì 13 ottobre 1956

Il prefetto: IODICE

(5236)

PREFETTURA DI FERRARA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ferrara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Visti i propri decreti di pari numero in data 14 settembre 1956, con i quali venne rispettivamente approvata la graduatoria dei candidati idonei nel concorso per posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1954 e vennero dichiarati vincitori delle condotte poste a concorso;

Vista la dichiarazione di rinuncia del dott. Cavallini Aldo;

Considerata, pertanto, la necessità di conferire la condotta resasi vacante ad altro candidato che segue in graduatoria;

Visti l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (modificato dall'art. 12 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854) e l'art. 55 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Biagini Franco è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Casumaro (Cento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Ferrara, addì 17 ottobre 1956

Il prefetto: GIURA

(5235)

PREFETTURA DI PARMA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Parma

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Visto il decreto prefettizio n. 3579 in data 30 dicembre 1954 col quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1954;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso stesso e la graduatoria delle candidate;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni della predetta Commissione;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 nonchè l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria delle candidate idonee partecipanti al concorso predetto, formulata dalla Commissione giudicatrice come appresso:

1. Costanzo M. Olga . . . . punti 52,89
2. Porcari Elena . . . . » 51,55
3. Piretti Esterina . . . . » 50,31
4. Berini Luigia . . . . » 50,00
5. Porzio Siria . . . . » 49,61
6. Berini Ada, precede perchè figlia invalido di guerra . . punti 49,46
7. Vescovi Erminia . . . . » 49,46
8. Orlandi Desolina . . . . » 49,15
9. Parmigiani Anna . . . . » 48,20
10. Colosio Carmela . . . . » 47,56
11. Dalla Turca Erminia . . . . . . » 46,60
12. Copelli Nerina » 46,40
13. Bettai Bruna » 46,09
14. Chiesa Maria » 45,44
15. Chiaffi Anna . . . . . . » 45,36
16. Pelizza Elda . . . » 45,21
17. Mordacci Diva » 44,96
18. Fontanesi Dimma » 44,53
19. Bragadini Liliana » 44,41
20. Bergonzani Franca . » 44,35
21. Poletti Mafalda » 43,88
22. Boschetti Norma . . » 42,88
23. Benzi Elena » 42,86
24. Giordani Giovanna » 42,80
25. Begarani Anna . » 42,57
26. Mossini Albertina » 41,72
27. Bacchieri Iolanda » 39,78
28. Lodi Amalia » 35,78

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, negli albi pretori della Prefettura e dei Comuni interessati.

Parma, addì 5 ottobre 1956

Il prefetto: VARINO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Visto il decreto prefettizio n. 3579 Div. 3/San in data 30 dicembre 1954 e successive modifiche, col quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Parma al 30 novembre 1954;

Visto il proprio decreto di pari data n. 28572, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee partecipanti al concorso predetto;

Esaminate le domande prodotte dalle concorrenti con le indicazioni delle sedi per le quali hanno concorso in ordine di preferenza;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nonchè l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici del concorso per le condotte a fianco di ciascuna di esse indicate, le seguenti candidate:

1) Costanzo Maria Olga: Bedonia (condotta di Ponteceno);

2) Porcari Elena: Bardi (condotta di Noveglia di Gravago);

3) Piretti Esterina: Terenzo (condotta unica).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, negli albi pretori della Prefettura e dei Comuni interessati.

Parma, addì 5 ottobre 1956

Il prefetto: VARINO

(5204)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.